

# Tutela INAIL anche per il socio professionista di STP

Sebbene la norma in materia di tutela assicurativa del socio sia chiara, i casi pratici comportano numerose difficoltà

/ Fabrizio VAZIO

L'obbligo di tutela assicurativa INAIL del **socio** è posto innanzitutto dall'[art. 4](#), comma 1 n. 7 del DPR 1124/1965, che prevede l'assicurazione dei "soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2".

Va ricordato che nel corso del tempo si sono succedute disposizioni volte a chiarire quando i soci debbano essere **assicurati** e l'imponibile applicabile.

Il premio dovuto per assicurare il socio di qualsiasi tipo di società è stabilito tenendo conto del tasso di rischio corrispondente alla lavorazione effettivamente esercitata; con riferimento alla retribuzione, in assenza di quella effettiva, occorre rifarsi a quella eventualmente stabilita con decreto a carattere provinciale; ove, come avviene in molte Province, tale decreto non sussista, per il socio ci si dovrà avvalere della **retribuzione di ragguglio** che pari è al minimale di rendita.

Va anche detto che, in generale, la qualifica di socio **prevale** su quella di amministratore nella medesima azienda e pertanto l'imponibile applicabile è quello del socio, come precisato dall'INAIL con la circolare n. [32/2000](#), ove si legge che "l'attività di amministrazione della stessa società, per la quale naturalmente ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 TU è assorbita dall'altra già assicurata".

Se un soggetto è socio in più società e lavora in via non occasionale per ciascuna di esse deve pagare tanti premi quante sono le società ove egli opera. Inoltre, l'eventuale tutela come titolare di una ditta individuale artigiana non esclude l'**ulteriore** assicurabilità del soggetto, laddove presti attività in via non occasionale in una società, pur se, ad esempio, la lavorazione svolta sia la stessa di quella riferita alla ditta individuale.

L'Istituto assicuratore ha anche precisato, con le circo-

lari riferite alle **società tra professionisti** tra consulenti del lavoro (circ. n. [35/2017](#)) e commercialisti (circ. n. [15/2019](#)), che "i soci professionisti devono in ogni caso essere assicurati e l'obbligo è in capo alla società, in qualità di soggetto assicurante".

Un'altra circolare rilevante è quella riguardante i soci della **società di qualsiasi tipo** (di persone o di capitali), i quali svolgano attività di sovrintendenza al lavoro altrui, ma senza prestare attività manuale per conto della società di cui fanno parte (circ. n. [66/2008](#)); essi sono da assicurare all'INAIL solo se intrattengono un rapporto di lavoro subordinato con la compagine sociale.

Si tratta ovviamente di un'ipotesi piuttosto remota, tenuto conto che l'obbligo assicurativo, è il caso di ricordarlo, è previsto anche per i soggetti che utilizzano unicamente attrezzature elettriche per ufficio e persino il telefono per finalità di lavoro.

## Tutela non obbligatoria per i componenti dello studio associato

Alla figura del socio di qualsiasi tipo di società non risultano assimilabili i componenti di uno studio associato, per i quali ancora recentemente la Cassazione, con la sentenza 21 novembre 2019 n. [30428](#) (si veda a proposito l'ordinanza n. [25/2016](#) della Corte Costituzionale), ha escluso l'obbligatorietà della tutela INAIL.

Ove si controverta in materia di assicurabilità del socio, il datore di lavoro deve ricorrere all'Ispettorato del lavoro contro la diffida all'assicurazione entro **10 giorni** dalla stessa.

Tale avvertenza vale anche nel caso in cui l'eventuale obbligo assicurativo sia stato riscontrato in occasione di una verifica ispettiva; non sarà pertanto possibile ricorrere contro il verbale, ma occorrerà impugnare la diffida ex [art. 16](#) del DPR 1124/1965.